

Associazione tra i Comuni dell'Altopiano di Asiago  
per l'Esercizio di una Stalla e Podere Modello  
Sede: Palazzo Municipale di Asiago

STATUTO

REGOLAMENTO





10 copie

# IL PREFETTO DI VICENZA

Viste le deliberazioni dei Sigg: Podestà di Asiago<sup>e hui: sicut</sup> del 30 Agosto; Enego 6 corrente; Foza 25 Agosto u.s.; Gallio 4 corr.; Roana 13 corr.; Rotzo 6 corrente con cui hanno stabilito di unirsi in consorzio per la istituzione ed esercizio di una azienda sperimentale (stalla e podere modello) sull'Altipiano di Asiago ed hanno approvato lo Statuto del Consorzio;

Considerato che l'Azienda dimostrativa (stalla e podere modello) che sorgerà nel centro dell'Altipiano e precisamente nel territorio comunale di Roana (frazione Canove), oltre ai fini della bonifica integrale, costituirà un centro di diffusione dei progressi della regionale tecnica agraria e zootecnica fra le popolazioni eminentemente agricole dell'Altipiano formando contemporaneamente un nucleo di bestiame bovino selezionato necessario alle rimonte di riproduttori di razza lattifera della provincia;

Visto il R. Decreto sulle riforma della Legge com/le e prov/le 30 Dicembre 1923 N.2839 - Articoli 10 a 20;

Visto il parere favorevole espresso dalla G. P. A. nella seduta del 29 corrente N. 4833/2387, per l'approvazione della restituzione del consorzio e dello Statuto;

## D E C R E T A

Il Consorzio fra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per la istituzione ed esercizio sull'Altipiano di una stalla e podere modello è approvato.=

Detto consorzio è eretto in Ente Morale e come tale riconosciuto ad ogni effetto di Legge.=

Lo Statuto del Consorzio stesso è approvato.=

Vicenza, li 30 Settembre 1930 (VIII°)

IL PREFETTO



*[Handwritten signature]*



**CONSORZIO PER LA GESTIONE DI UN'AZIENDA Sperimentale (Stalle e Podere modello)**

.....

**STATUTO del CONSORZIO**

- Art. 1°** - È costituito con sede in Asiago un Consorzio fra i Comuni di Asiago, Ronne, Lussina, Gallio, Fozzo ed Enego per la gestione di una azienda modello dimostrativa.
- Il Consorzio avrà la durata di anni trentaquattro salvo rinnovamento.
- Art. 2°** - Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di numero sette membri, cioè uno per ogni Comune partecipante.
- Tutti i rappresentanti durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
- Art. 3°** - Di regola il rappresentante del Consorzio sarà il Podestà pro tempore di ogni Comune che però può delegare altra persona secondo il disposto dell'art. 16 del R.D. Legge 30 dicembre 1923 n° 2839.
- Art. 4°** - La rappresentanza Consorziale nomina nel suo seno un Presidente che dura in carica un quadriennio.
- Art. 5°** - La rappresentanza Consorziale per quanto si riferisce all'amministrazione del Consorzio ed il personale del medesimo dipendente, le attribuzioni e poteri analoghi a quelli dei Consigli Comunali e le sue deliberazioni sono soggette al disposto dell'art. 16 del R.D. Legge 30 dicembre 1923 n° 2839.
- Art. 6°** - Il concorso in ogni Comune nelle spese consorziali viene ripartito secondo in contingente della popolazione.
- I Comuni conferiscono annualmente nelle proporzioni suddette le somme necessarie all'estinzione dei mutui contratti e per le spese di impianto e di esercizio.
- Art. 7°** - I contributi dovranno essere versati in due rate uguali scadenti al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.
- In mancanza dei versamenti alle prescritte scadenze i Comuni saranno tenuti al pagamento degli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto esistente all'atto del pagamento.
- Art. 8°** - La direzione tecnica del Consorzio è affidata alle Cattedre Ambulante di Agricoltura di Vicenza che si assume di provvedervi e nes-



zo del proprio personale. =

.5° - Il Segretario del Consorzio sarà il Segretario pro tempore del Comune di Asiago. =

Tutti gli atti del Consorzio saranno custoditi nell'archivio del Comune di Asiago che si impegna di porre a disposizione i locali necessari per l'amministrazione e le sedute. =

Art. 10.° - Gli utili eventuali dell'Asiende devono essere destinati:

- a) per un terzo alla costituzione di un fondo straordinario di riserve a disposizione dell'azienda per le perdite impreviste ed imprevedibili;
- b) per due terzi all'iniziativa diretta al miglioramento di carattere agrario e zootecnico. =

Art. 11.° - Uno speciale regolamento da deliberarsi dalla rappresentanza consorziale stabilirà le norme per l'amministrazione del Consorzio, quelle relative alle piante organiche ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente ed ogni altra necessaria al perfetto funzionamento del Consorzio. =

Per la formazione delle piante organiche e per ogni sua modificazione si dovrà chiedere il parere della Cattedra subalante di Agricoltura. =

Art. 12.° - Per lo scioglimento del Consorzio e ripartizione del patrimonio si fa espresso richiamo agli art. 18 e 19 del R.D. Legge 30 dicembre 1923 n° 2839. =

\*\*\*\*\*

Approvato con Decreti Prefettizi 30 settembre 1930 n° 4833 Vet.

e 23 ottobre 1933 n° 14072 div. III

Asiago 11 9 gennaio 1951

F.to IL PRESIDENTE  
(Ins. Assolini Rino)



IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

---

Visto il proprio decreto 30 / 9 / 1930 N. 4833 con cui venne riconosciuto il Consorzio costituito fra i Comuni di Asiago - Enego - Foza - Gallio - Lucione - Ronca e Rotzo per l'istituzione ed esercizio sull'Altipiano di Asiago di una azienda modello dimostrativa;

Che col decreto stesso venne approvato il relativo statuto il quale stabilisce la durata del Consorzio per anni trenta;

Considerato che per la esecuzione delle opere inerenti al suo funzionamento il Consorzio ha bisogno di contrarre un mutuo con la Cassa di Risparmio Verona - Vicenza, estinguibile in anni 30 e decorrere dal 1934;

Che pertanto si rende necessario prolungare la durata del Consorzio;

Viste le deliberazioni adottate in proposito dalle Amministrazioni dei Comuni quindicini, che stabiliscono la durata del Consorzio in anni 34 salvo rinnovazione;

D E C R E T O

Il Decreto Prefettizio 30 / 9 / 1930 N. 4833 è modificato nel senso che la durata del Consorzio fra i Comuni dell'Altipiano per l'azienda dimostrativa ( stalle e podere modello ) è stabilita in anni trenta-quattro, salvo rinnovazione.

Conseguentemente è approvato la modifiche al relativo statuto.

Vicenza 23 ottobre 1933 II°

p. Il P r e f e t t o

F.to Marigonda


Registato ad Asiago il 2 lug. 1947

al n° 18 Vol. 54

con L. settimesi

p. Il Procuratore

F.to Lobbio



- 8 MAG. 1958

Per Copia conforme all'originale  
Il Segretario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA  
DI VICENZA.

Visto il decreto prefettizio n° 4833/Div. III^, in data 30/9/1930 con cui venne riconosciuto il Consorzio costituito tra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo per la istituzione ed esercizio sull'Altopiano di Asiago di una Azienda Modello Dimostrativa ed approvato il relativo statuto;

Visto il successivo decreto prefettizio n° 14072 in data 23/10/1933 con cui, a modifica del provvedimento citato, la durata del detto Consorzio venne stabilita in anni trentaquattro, salvo rinnovazione;

Vista la deliberazione della Rappresentanza del Consorzio di cui trattasi n° 21, in data 18/12/1962 con la quale è stato proposto ai Consigli comunali interessati di:

a) - modificare la attuale denominazione dell'Ente stesso in Consorzio denominato "Associazione fra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per l'istituzione ed esercizi sull'Altopiano di una Stalla e Podere Modello;

b) - prorogare la durata del Consorzio in parole per altro trentennio, fissandone la scadenza, salvo rinnovazione, al 30/9/1994;

Viste le deliberazioni con le quali i Consigli comunali di Asiago, Roana, Gallio, Lusiana, Enego, Rotzo e Foza determinano di aderire alla suddetta proposta della Rappresentanza Consorziale; Visto il parere favorevole della G.P.A. nella seduta del 5/8/1963;

Visto l'art. 164 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934, n° 383;

D E C R E T A

I decreti prefettizi citati nelle premesse sono modificati nel senso che l'attuale denominazione del Consorzio in parole viene sostituita dalla seguente: "Associazione tra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per l'Istituzione ed Esercizio sull'Altopiano di una Stalla e Podere Modello", e la durata del Consorzio stesso viene prorogata per un altro trentennio con scadenza, salvo rinnovazione, al 30/9/1994.

Conseguentemente è approvata la modifica del relativo statuto.

Vicenza, 14/9/1963

IL PREFETTO

AL CONSORZIO PER L'ESERCIZIO SULL'ALTOPIANO  
DI UNA STALLA E PODERE MODELLO

= A S I A G O =

.....per l'esecuzione;

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI : ENEGO = FOZA = GALLIO = LUSIANA = ROANA = ROTZO

.... per conoscenza.

IL FOGLIO ANNUNZI LEGALI

S E D E

.... per la Pubblicazione.

P.C.C. all'originale  
(L.S.) Vicenza, 14/9/1963

IL CONSIGLIERE  
F.to (Illeggibile)